



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

ROSA PEZZULLO

- Presidente -

Sent. n. sez. 1245/2026

TIZIANO MASINI

- Relatore -

CC - 09/06/2026

RENATA SESSA

R.G.N. 11146/2026

FEDERICO MARIA MERIGGI

IRENE SCORDAMAGLIA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

_____ nato a _____ il _____

avverso la sentenza del 03/10/2025 della Corte d'appello di Perugia

udita la relazione del Consigliere Tiziano Masini;

il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa Olga Mignolo, ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Il difensore della ricorrente ha inoltrato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, con cui ha insistito nelle ragioni del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 gennaio 2025 il Tribunale di Terni dichiarava [REDACTED] penalmente responsabile per il delitto di cui agli artt. 583-*quinqüies* e 585, in relazione all'art. 577, n. 1, cod. pen., a lei contestato al capo a) dell'imputazione per aver cagionato, con un morso all'orecchio, la parziale amputazione della porzione superiore del padiglione auricolare destro di [REDACTED] a lei legato da relazione affettiva, con deformazione del viso ed esito permanente, e per il delitto di cui agli artt. 582 e 585, in relazione all'art. 577, n. 1, cod.



pen., a lei contestato al capo b) per aver colpito il medesimo [REDACTED] con schiaffi cagionandogli una ferita lacero-contusa in zona occipitale. Il Tribunale applicava altresì la diminuzione del vizio parziale di mente ex art. 89 cod. pen.. La Corte d'appello di Perugia, con sentenza del 3 ottobre 2025, in parziale riforma, assorbiva il reato *sub* b) in quello *sub* a) e rideterminava la pena nella misura ritenuta di giustizia, confermando nel resto.

2. Il ricorso per cassazione nell'interesse della [REDACTED] a firma dell'avv. [REDACTED], si compone di nove motivi.

2.1. Il primo e il secondo motivo deducono violazione di legge processuale e mancata assunzione di prova decisiva in relazione all'art. 498, comma 2, cod. proc. pen. e all'art. 24 Cost., per illegittima compressione del controesame del teste [REDACTED] unico testimone oculare del fatto, da parte del giudice di primo grado, il quale avrebbe ripetutamente interrotto la difesa impedendole di completare l'esame su circostanze decisive (la posizione dell'auto, il tempo trascorso prima dell'intervento del teste, la condotta delle parti). La Corte d'appello avrebbe liquidato il motivo in modo apparente, affermando che il teste aveva reso ampia deposizione, senza considerare che la difesa sarebbe stata costretta a rinunciare al controesame a causa delle interferenze del giudice, e che proprio le dichiarazioni del [REDACTED] sarebbero state poi utilizzate a fondamento della condanna.

2.2. Il terzo motivo denuncia violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione in relazione all'art. 583-*quiquies* cod. pen., per aver la Corte d'appello qualificato la lesione come sfregio permanente senza motivare adeguatamente circa l'idoneità dell'amputazione di una piccola parte del lobo dell'orecchio a produrre un turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia del viso con effetto sgradevole, né in ordine all'apprezzabile alterazione delle linee del volto richiesta dalla giurisprudenza di legittimità.

2.3. Il quarto motivo lamenta violazione di legge processuale e vizio di motivazione per mancata valutazione dei motivi aggiunti e della memoria di replica depositati in relazione alla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 83 del 2025, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 583-*quiquies*, primo comma, cod. pen. nella parte in cui non prevedeva la diminuzione della pena sino a un terzo per i fatti di lieve entità.

2.4. Il quinto motivo deduce violazione di legge sostanziale per mancata applicazione dell'attenuante del fatto di lieve entità introdotta dalla Corte costituzionale, trattandosi di lesione di entità minima, ascrivibile a condotta di aggressività occasionale e priva di carattere premeditato.

2.5. Il sesto motivo censura vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo, contestando l'affermazione della Corte secondo cui il dolo del reato di cui all'art. 583-*quiquies* cod. pen. — fattispecie autonoma a seguito della l. n. 69 del 2019 — potesse ritenersi integrato dalla sola volontarietà della condotta lesiva, senza accertare la consapevolezza di cagionare una deformazione o sfregio permanente al viso.



2.6. Il settimo e l'ottavo motivo lamentano violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione in relazione all'art. 577 n. 1 cod. pen., contestando la sussistenza di una relazione affettiva in senso giuridicamente rilevante tra l'imputata e la persona offesa, atteso che il rapporto sarebbe stato caratterizzato da una strumentalizzazione sessuale della [REDACTED] da parte del [REDACTED] privo di quei requisiti minimi di fiducia e solidarietà che fondano l'aggravante; la Corte d'appello si sarebbe peraltro contraddetta sul punto, riconoscendo l'aspettativa affettiva solo in capo all'imputata e non alla persona offesa.

2.7. Il nono motivo denuncia violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione in relazione all'art. 52 cod. pen., sostenendo che la condotta della [REDACTED] sarebbe stata una reazione a un tentativo di atti sessuali non voluti da parte del [REDACTED] confermata dalla testimonianza *de relato* della zia [REDACTED] totalmente pretermessa dalle sentenze di merito. Denuncia altresì che la Corte non avrebbe valutato la possibilità di riconoscere quantomeno la legittima difesa putativa, tenuto conto delle condizioni psicofisiche dell'imputata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente all'omessa valutazione del motivo nuovo di appello sulla configurabilità dell'attenuante del fatto lieve, mentre, nel resto, pur a tratti inammissibile, deve essere rigettato.

2. I primi due motivi di ricorso, interdipendenti, sono generici e manifestamente infondati, sotto diversi profili.

2.1. Per un verso, rileva il Collegio che la decisione impugnata ha recisamente escluso che l'esercizio del diritto di difesa, nel corso dell'audizione del testimone oculare [REDACTED] sia stato pretermesso dall'indebito veto del giudice e, segnatamente, ha osservato che «il teste [REDACTED] ha reso un'ampia e particolareggiata deposizione nel corso della quale la difesa dell'imputato è intervenuta ampiamente in controesame, rivolgendo più volte le stesse domande al teste che ha sempre risposto». Sotto tale aspetto, il motivo è generico, perché ridotto a protesta di dissenso, non accompagnata dall'illustrazione in dettaglio dei *vulnera* che, in concreto, l'intromissione del giudicante avrebbe determinato sul corretto dispiegamento delle prerogative difensive.

2.2. Per altro verso, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che l'indebita compressione, da parte del giudice, del diritto dell'imputato ad effettuare il controesame testimoniale, non determina l'inutilizzabilità della deposizione ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., ma integra una nullità relativa ai sensi dell'art. 181 cod. proc. pen., sanata ove la parte presente nulla eccepisca (Sez.3, n. 14245 del 17/03/2021, Moraca, 280923; Sez. 6, n. 52903 del 07/11/2016, Di Girolamo, Rv. 268488). Dalla lettura dei brani delle trascrizioni del



dibattimento di primo grado, *in parte qua* riportati dal ricorrente, non si evince la formalizzazione di specifiche eccezioni di nullità, ma soltanto la prospettazione di un "rinvio al giudizio di appello" delle domande decisive che, in tesi difensiva, non sarebbero state autorizzate nella circostanza dal primo giudice.

2.3. Quanto alla mancata rinnovazione del dibattimento in appello, deve osservarsi che il motivo di ricorso è rubricato con riferimento al vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., ma impropriamente, in quanto la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., può essere dedotta solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez.1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv.274337; Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013, dep. 2014, Inguì, Rv. 259136; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, De Carlo, Rv. 240995); il motivo non può essere validamente articolato in caso di pretesa incompiutezza "dialettica" di un esame testimoniale condotto in primo grado nel contraddittorio delle parti.

Inoltre, è bene ricordare che l'operatività dell'istituto processuale della rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell'esercizio del potere discrezionale, che i dati probatori già acquisiti presentino margini apprezzabili di incertezza e che l'attività processuale richiesta rivesta carattere di decisività. Alla rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 603, co. 1, cod. proc. pen., può ricorrersi, cioè, solo quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori appresi siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia potenzialmente irrinunciabile per l'intrinseca capacità di eliminazione delle eventuali incertezze, ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo a porre in discussione le risultanze ritenute fondamentali per la decisione (cfr. per tutte, Sez. U n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Rv. 227494). L'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale si sottrae, dunque, al sindacato di legittimità, quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fondi su elementi sufficienti per una compiuta formulazione del giudizio sulla responsabilità (tra le molte, sez. 3 n. 47963 del 13/09/2016, Faro, cit.; sez. 6 n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620; sez. 6 n. 11907 del 13/12/2013, Rv. 259893; sez. 6 n. 1249 del 26/09/2013, Ceroni, Rv. 258758; Sez. 4 n. 47095 del 02/12/2009; Sez. 5 n. 15320 del 10/12/2009, Rv. 246859).

Ciò posto, il diniego opposto, sul punto, dal giudice d'appello si profila congruo con il richiamo alla completezza della prova assunta nel contesto complessivo delle acquisizioni probatorie.

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Le sentenze di merito, in doppia conforme (pag. 4 e 5 sentenza primo grado, pag. 9 sentenza di appello), hanno fatto corretta applicazione dei consolidati principi esegetici in tema di distinzione tra deformazione e sfregio permanente del viso, oggi inglobati nel paradigma della fattispecie autonoma di "deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti



al viso", di cui all'art. 583-*quinqies* cod. pen. (Sez.5, n. 6781 del 22/10/2025, P., Rv. 289512).

Ai fini della consumazione del delitto in commento — con particolare riferimento alla nozione di "sfregio permanente del viso", integrata nel caso di specie - è sufficiente, secondo il criterio dell'osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità, che si tratti di lesione idonea a determinare un turbamento irreversibile dell'armonia e dell'euritmia delle linee del viso, con effetto sgradevole, sufficiente, anche in assenza di ripugnanza (Sez.5, n. 29270 del 21/03/2024, Bel Ali, n.m.; Sez. 5, n. 32984 del 16/06/2014, Sangregorio, Rv. 261653; Sez.5, n. 22685 del 02/03/2017, Calcagno e altro, Rv. 270137); non è richiesto uno sfiguramento ripugnante o una sensibile modificazione delle sembianze (Sez. 5, n. 4113 del 18/02/1997, Lalan, Rv. 207404) come avviene, invece, nel caso di "deformazione", rappresentata da un'alterazione anatomica del viso che ne alteri profondamente la simmetria, tanto da causare un vero e proprio sfiguramento (Sez.4, n. 12006 del 04/07/2000, Benuzzi e altro, Rv. 217897, richiamata, tra le altre, da Sez.5, n. 28637 del 13/06/2025, S., Rv. 288362); ed è sufficiente un'apprezzabile alterazione delle linee del volto che incida, sia pure in misura minima, sulla funzione estetico-fisiognomica dello stesso (Sez. 5, n. 27564 del 7 21/09/2020, Piras, Rv. 279471), compromettendone l'immagine in senso estetico (Sez. 5, n. 26155 del 21/04/2010, Barbetta, Rv. 247892); e per "linee del viso" devono intendersi quella parte del corpo che va dalla fronte all'estremità del mento e dall'uno all'altro orecchio (in motivazione, Sez.5, n. 6401 del 23/01/2024, M., Rv. 286054, che ha citato con adesione Sez.1, n. 7407 del 01/02/1978, Rv. 139343; conf. mass. n. 131171; mass. n. 131172; mass. n. 131173). Di particolare interesse, per la vicenda in disamina, è Sez.5, n. 21998 del 16/01/2012, Cipolla, Rv. 252952, citata dalla Corte territoriale, che, seguendo la medesima linea ermeneutica, ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante dello sfregio permanente nel distacco di parte del lobo di un orecchio, mediante morso.

E che tale sia il tipo e la configurazione della lesività prodotta dall'aggressione è dato pacifico, desunto dalla certificazione medica e da quanto riscontrato "*de visu*" dal giudice di primo grado (pag. 4).

4. Il sesto e il nono motivo, che possono essere trattati congiuntamente perché strettamente attinenti alla sussistenza della prova del reato addebitato all'imputata e all'esclusione della causa di giustificazione della legittima difesa, in parte non consentiti in sede di legittimità, sono nel complesso privi di pregio.

Occorre ribadire che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento



impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifica necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è "geneticamente" informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01); la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621-01).

Quanto, poi, all'interpretazione del contributo offerto dalle testimonianze, è parimenti *ius receptum*, al quale il collegio intende dare continuità, che "non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti" (sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedito e altro, Rv. 271623; sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

Il duplice elaborato di merito, con incedere razionale, appropriato ed immune da censure di competenza della Corte di Cassazione, ha ritenuto di convergere sull'affidabilità e decisività della deposizione testimoniale del teste oculare, ■■■■■■■■■■ che ha descritto la scena nella sua interezza ed in modo particolareggiato, ed ha escluso di aver assistito ad un approccio sessuale della persona offesa che abbia funto da innesco ad un'istintiva, e legittima, reazione dell'imputata; ha rievocato, invece, i contorni di un'aggressione unilaterale della ricorrente, culminata nel più che significativo sfogo verbale con il quale quest'ultima, con toni volgari, invitava ■■■■■■■■■■ – a quel punto ridotto in condizioni di "mutilazione", da lei appena provocata – a rivolgersi alla ex moglie, ■■■■■■■■■■ apostrofata con un insulto. Le decisioni di merito, coerentemente, hanno messo in risalto che se l'imputata avesse subito un principio di violenza e si fosse limitata a reagire, avrebbe accolto con atteggiamento ben diverso, di ragionevole disponibilità, l'intervento "salvifico" del testimone e non vi si sarebbe ribellata sino a costringerlo a ricorrere a rimedi contenitivi, da lui utilizzati, nella professione svolta, per neutralizzare azioni improvvise e sconsiderate di giovani affetti da autismo.

E non censurabile è l'apprezzamento riservato alla versione resa dalla persona offesa, parzialmente non confermata dalle dichiarazioni del suddetto testimone a riguardo del posizionamento del veicolo sul quale si trovavano i due protagonisti, profilo ritenuto di non fondamentale rilievo, sottoposto al consentito vaglio di credibilità frazionata, compatibile con la ricostruzione degli snodi salienti della vicenda, operata in sentenza (pag. 6 pronuncia di primo grado, pagg. 7 e 8 appello).



Il tessuto espositivo dei provvedimenti giurisdizionali in rassegna esclude in radice, evidentemente, l'operatività della scriminante della legittima difesa, che francamente non può pretendersi sorretta dall'apporto informativo della teste [REDACTED] che non ha investito il nucleo essenziale del fatto specifico, oggetto del capo d'accusa, ma ha descritto i tratti modali della turbolenta relazione affettiva intercorsa tra le parti.

La ricomposizione storica dell'episodio di interesse, fondata sulle emergenze probatorie, dà conto della piena sussistenza dell'elemento psicologico del dolo generico, richiesto dalla norma incriminatrice. In quanto autonoma figura dolosa, occorre che l'azione debba essere assistita dalla coscienza e volontà e contrassegnata dalla proiezione della volontà verso la realizzazione dell'elemento oggettivo del reato. Dunque, sono necessarie la rappresentazione (elemento c.d. intellettuale) e volontà (elemento c.d. volitivo) di cagionare una deformazione o uno sfregio permanente del viso.

Occorre rammentare, in primo luogo, che è principio consolidato quello secondo cui quando il convincimento del giudice poggia su più ragioni distinte, ciascuna delle quali funzionale a giustificare la decisione adottata, i vizi logici o giuridici relativi ad una sola di tali ragioni non inficiano la decisione che trova adeguato sostegno negli altri motivi non affetti da quei vizi; e che gli errori logici e di fatto da cui sono inficiati alcuni degli argomenti enunciati in una sentenza non valgono a determinare l'annullamento della stessa quando altre ragioni ed argomenti incensurabili ed autonomi rispetto a quelli viziati giustificano in modo adeguato la decisione (cfr., Sez. 4, n. 39176 del 25/09/2024, Siani, non mass.; Sez. 4, n. 17698 del 9/04/2024, D'Amato, non mass.; Sez. 5, n. 37466 del 22/09/2021, Almi, Rv. 281877 - 01; Sez. 5, n. 2128 del 13/1/1978, Bartomioli, Rv. 138077 - 01; Sez. 4, n. 216 del 02/05/1975, dep. 1976, Alba, Rv. 131797 - 01; Sez. 1, n. 604 del 02/05/1967, Solejam, Rv. 105773 - 01). In proposito, l'inferenza della Corte di merito (pag.9) ha puntualmente preso spunto dai connotati esteriori della condotta, dal momento che la prova dell'elemento psicologico del dolo può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettuale e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato (in termini, *ex multis*, Sez. 6, n. 16465 del 06/04/2011, Serena Monghini, Rv. 250007); e si è così concentrata, al fine di delineare la rappresentazione e volizione del fatto, sull'inequivoco dato obiettivo del furibondo assalto fisico in danno della vittima, addentata repentinamente all'orecchio, con l'effetto del distacco immediato di parte del lobo, che integra l'evento dello sfregio permanente del viso.

La ragione di ricorso essenzialmente sollecita il collegio di legittimità ad incunearsi nella rivisitazione degli estremi del fatto e nella rielaborazione degli elementi di prova, operazione, come detto, non autorizzata.



5. Il settimo e l'ottavo motivo, relativi alla configurabilità della circostanza aggravante della commissione del fatto in danno di persona legata all'agente da relazione affettiva, non colgono nel segno.

Anche in questo caso, al di là di qualche incrinatura espositiva, il corredo giustificativo della sentenza impugnata soddisfa, nella sua globalità, i canoni interpretativi richiesti dalla corrente esegesi giurisprudenziale sui lineamenti tipici del dato circostanziale, la cui *ratio* poggia essenzialmente sul rapporto di fiducia e di affidamento (in termini, sia pure in tema di atti persecutori, Sez. 3, n.11920 del 09/01/2018, Rv. 272383), che – con riferimento alla specificità della fattispecie di lesione personale – appare suscettibile di attenuare la capacità di reazione della vittima e di renderla più vulnerabile dinanzi all'aggressione altrui.

La Corte territoriale ha persuasivamente evidenziato come la prova dell'esistenza della relazione affettiva tra i protagonisti della vicenda, nel cui contesto è maturato l'accadimento, promani da diversi indicatori, la testimonianza della parte lesa, le dichiarazioni dei testi ■■■■■■■■■■ e ■■■■■■■■■■ le medesime ammissioni dell'imputata in corso di giudizio; d'altro canto, una "relazione affettiva" può manifestarsi attraverso rapporti di natura sessuale, che possono essere, di per sé, espressione di sana emotività e di reciproco coinvolgimento mentale.

Le obiezioni opposte in ricorso si muovono, nuovamente, sul tracciato della contrapposizione "in fatto", non consentita nella fase di legittimità, e precipitano nell'alveo dell'inammissibilità.

6. Il quarto e il quinto motivo di ricorso, inerenti alla mancata valutazione dei motivi nuovi di appello e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sono invece fondati.

Non vi è menzione alcuna, nella sentenza impugnata, dell'indispensabile confronto con il motivo aggiunto che ha inteso invocare gli effetti applicativi della sentenza della Corte costituzionale n. 83 del 2025, intervenuta nelle more tra il deposito dell'atto di appello avverso la sentenza di primo grado (il 5 marzo 2025) e la celebrazione del giudizio di secondo grado. Il primo comma dell'art. 583-*quinquies* cod. pen., con decisione della Consulta depositata il 20 giugno 2025, è stato dichiarato contrario a Costituzione nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. La difesa della ricorrente ha correttamente formulato ed illustrato la specifica richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante "comune" di nuovo conio (v., sulla natura della diminuzione, Sez.5, n. 36907 del 17/10/2025, I., Rv. 288901) nel primo momento utile, quello della presentazione dei motivi nuovi del gravame a norma dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

7. La sentenza impugnata deve essere dunque annullata, limitatamente alla reconsiderazione dei motivi nuovi di appello, datati 8 settembre 2025, a riguardo della eventuale concedibilità



della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, con rinvio per rinnovato esame alla Corte di appello di Firenze.

8. La natura del reato e dei rapporti tra la ricorrente e la persona offesa impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'attenuante del fatto di lieve entità, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, 09/06/2026

Il Consigliere estensore
TIZIANO MASINI

Il Presidente
ROSA PEZZULLO

